



Prot. N. 68049/ 2012

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

OGGETTO: COMUNE DI URBANIA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Urbania in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 37605 del 30/05/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente PRG;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - *P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - *P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
3. A.S.U.R. n. 2 - Zona Territoriale di Urbino;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 45233/12 del 02/10/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, è stata classificata erroneamente dal Comune di Urbania fra i casi rientranti nelle disposizioni del suddetto comma 3. In realtà tale variante appartiene ai casi del comma 3-bis in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Urbania in qualità di autorità procedente, con nota prot. 3369 del 26/05/2012, recante timbro di posta in arrivo del 29/05/2012, acquisita agli atti con prot. 37605 del 30/05/2012, ha

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al vigente PRG.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 38856 del 04/06/2012, ha comunicato all'autorità procedente il mancato avvio del procedimento per carenza documentale.

Il Comune di Urbania, con successiva nota prot. 4139 del 28/06/2012, recante timbro di posta in arrivo del 25/06/2012, acquisita agli atti con prot. 45233 del 28/06/2012, ha trasmesso su supporto informatico la documentazione necessaria all'avvio della procedura di verifica, qui di seguito elencata:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) TAV. 1 – Relazione;
- 4) TAV. 2 - Normativa PRG;
- 5) TAV. 3.0 – Inquadramento;
- 6) TAV. 3.1 - Area Case Nuove;
- 7) TAV. 3.2 - Area D6.a Via Mazzini;
- 8) TAV. 3.3 - Area F3.a2 Via Mazzini;
- 9) Tav. 3.4 - Area San Giorgio;
- 10) Tav. 3.5 - Area Il Fabbro;
- 11) VAS - Poligoni georeferenziati.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della suddetta trasmissione, con nota prot. n. 48327 del 11/07/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*;
3. A.S.U.R. n. 2 - Zona Territoriale di Urbino;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

Questa Amm.ne Provinciale in data 11/07/2012, con nota prot. 48380, ha trasmesso agli SCA sopra elencati la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** con nota prot. 66595 del 28/09/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis...si rappresenta quanto segue.

Premesso

1. *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
2. *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 4.2.2 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dall'Arch. Luca Storoni Responsabile del Settore Gestione Territorio del Comune di Urbania.

Preso atto:

- *Che riguardo ai contenuti la variante 2012 in argomento prevede variazioni normative alle Norme Tecniche di Attuazione e variazioni prescrittive di alcune zone urbanistiche che nel loro complesso si possono considerare modifiche di adeguamento:*
 - a. *al quadro normativo vigente in continua evoluzione;*
 - b. *a specifiche esigenze tecniche riscontrate nell'attuazione delle previsioni del PRG;*
 - c. *al particolare scenario congiunturale che rende necessario adattare gli strumenti urbanistici alla politica regionale e statale, nel settore dell'industria delle costruzioni.*

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

- *Che complessivamente la presente variante non incide significativamente sul dimensionamento globale del PRG vigente, tuttavia le modifiche previste alla destinazione di alcune aree rendono necessaria l'approvazione con le modalità previste dall'art.26 della L.R.34/92 e s.m.*

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato.

Tale verifica è tesa a valutare l'ammissibilità della singola previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere eventuali interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

Le eventuali opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Ai fini dell'elaborazione della predetta verifica si invita a valutare con maggior attenzione l'area in variante contraddistinta come "Area A3c-Case Nuove", in quanto ubicata a breve distanza da un fosso e le aree "C3.1-Il Fabbro" e "Area D6.a-via Mazzini" che ricadono in prossimità di rilevanti scarpate fluviali."

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

2. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica** con P.G. n. 65921/12, ha espresso il seguente parere:

“Omissis... analizzati gli elaborati proposti esprime, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti legati alla viabilità e fatti salvi i diritti di terzi, il seguente parere:

si rilascia PARERE FAVOREVOLE (N.O.) alla proposta presentata nel suo complesso alle seguenti condizioni:

- 1) *Per ogni area oggetto di variante, prima della fase attuativa andrà presentato alla Provincia specifico progetto esecutivo di dettaglio con le soluzioni previste per la viabilità principale (provinciale) e gli accorgimenti usati per innalzare il livello della sicurezza stradale;*
- 2) *Gli aspetti legati alla fluidità del traffico ed alla sicurezza stradale dovranno essere analizzati con particolare attenzione;*
- 3) *Tali aspetti e il corretto dimensionamento del sistema della viabilità dovrà essere privilegiato rispetto alla occupazione di suolo edificato;*
- 4) *Le opere legate alla viabilità principale e di accesso alle aree andranno realizzate prioritariamente rispetto alle strutture edilizie;*
- 5) *Nel caso dell'area Il Fabbro in località Muraglione dovrà essere analizzato con particolare attenzione il sistema degli accessi alla SP 4 Metaurense per non aumentare le situazioni di criticità e potenziale pericolo;*
- 6) *Dovranno sempre essere privilegiate soluzioni progettuali che prevedano accessi abbinati, e/o razionalizzati rispetto alla viabilità provinciale;*
- 7) *Dovrà essere favorita la realizzazione di parcheggi in genere ma possibilmente in area concentrata piuttosto che dislocata per ogni singolo intervento, al fine di evitare il proliferare di potenziali pericoli stradali;*
- 8) *I parcheggi comuni dovranno avere, di preferenza, un ingresso ed un'uscita ben individuate rispetto alla strada provinciale, e non a pettine rispetto ad essa.”*

3. **A.S.U.R. n. 2 - Zona Territoriale di Urbino** con nota prot. 17877 del 23/07/2012, pervenuta in data 08/08/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 56586 del 13/08/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis... esaminata la documentazione e gli elaborati ivi allegati, si esprimono i seguenti pareri

- *Variante n. 1 (Area Case Nuove): **parere favorevole;***
- *Variante n. 2 (Area D6.a via Mazzini): **parere favorevole;***

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

- Variante n. 3 (Area F3.a2 via Mazzini): *vedi allegato parere espresso con prot. n. 2013 in data 20/06/2012,*
- Variante n.42 (Area San Giorgio): *parere favorevole;*
- Variante n. 5 (Area Il Fabbro): *parere favorevole, ..omissis”*

Il parere allegato sopra citato (prot. 2013 del 20/06/2012) evidenzia le seguenti osservazioni:

“si esprimono comunque forti perplessità sulla realizzazione di un’area ad uso parcheggio privato ad uso pubblico a servizio dell’attività florovivaistica presente nell’area F3.a2 via Mazzini per i seguenti motivi:

- *I Cimiteri comunali sono beni che rivestono un carattere demaniale e che, per questo motivo, sono stati storicamente assoggettati ad un regime particolare proprio in quanto posti al servizio della collettività;*
- *I Cimiteri comunali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano (Art.823, comma 1 Cod.Civ.)*
- *Il Comune, quindi, anche delle aree cimiteriali, come in genere di tutti gli altri beni demaniali, può disporre, ma in modo che l’uso del bene attribuito a terzi non contrasti con l’interesse pubblico e sempre nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano la materia.”*

4. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, con nota prot. 15527 del 26/09/2012, consegnataci brevi manu dal Comune di Urbania il giorno 01/10/2012 ed acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 67089 del 02/10/2012 ha espresso il seguente parere:

“Omissis... esaminata la documentazione progettuale allegata alla predetta nota, tenuto conto che la variante prevede, tra l’altro, la riduzione di aree edificabili previste inizialmente, a discapito delle aree agricole, lo scrivente Ufficio esprime parere favorevole alle variazioni apportate allo strumento urbanistico comunale. ...”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La proposta di variante in esame apporta una serie di modifiche alla zonizzazione del vigente PRG ed alle N.T.A., qui di seguito descritte puntualmente:

Art. 4.02 - ZONE ED EDIFICI STORICI A – Tav. 3.1 - loc. “Case Nuove” -

La variante riguarda un'area del vigente PRG attualmente classificata come *zona A3 – edifici storici urbani*, ubicata in località “Case Nuove”, all'imbocco della Strada Provinciale per Peglio, nelle immediate vicinanze di un centro commerciale e di nuove zone residenziali di espansione. La variante individua tale area come *zona A3.c* introducendo la seguente specifica normativa:

“Gli annessi della Zona A3.c possono essere ristrutturati anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione. E' consentito altresì la possibilità di raggiungere la Superficie Utile Abitabile di 95 mq oltre al 20%, della Superficie Coperta così ottenuta, per la realizzazione di logge.

E' esclusa l'aggiunta di nuovi piani fuori terra ma è consentito l'adeguamento dell'altezza utile interna fino ad un massimo di mt. 3.00.

Dalla ristrutturazione degli annessi, come sopra consentita, a prescindere dal loro numero, è comunque ammessa una sola unità abitativa a monte e una a valle dell'attuale strada provinciale.

Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la distanza dai confini (5 mt.) o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio e, nelle zone di protezione del nastro stradale, gli interventi sono consentiti purché non prevedano l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte

Stradale”

Nella scheda di sintesi allegata al rapporto preliminare viene dichiarata l'esenzione dell'area dalle tutele di PPAR (sottosistema territoriale: *area V ad alta percettibilità visiva relativamente alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico ed ai percorsi panoramici e area C di qualità diffusa dei valori paesaggistici e ambientali*), ai sensi dell'art. 60 del PPAR, recepito nelle NTA del PRG.

Art. 4.10 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C3 – Tav. 3.5 Area C3 – loc. "Il Fabbro"

La variante riguarda una zona di espansione residenziale vigente “C3” che si trova nella frazione di “Muraglione” a ridosso di una zona residenziale di completamento denominata B2.b adiacente alla Strada Provinciale Metaurense.

Tale zona è soggetta all'approvazione preventiva di uno strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) ad alla stipula di una apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Al fine di favorire l'attuazione degli interventi da parte dei singoli proprietari dell'area la variante prevede la suddivisione del comparto in due comparti edificatori autonomi (C3.1 e C3.2), ferme restando le previsioni del PRG e vincolando il soggetto attuatore a realizzare un sistema di viabilità che garantisca il collegamento, e quindi l'accesso, fra i due comparti.

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

Inoltre è stata prevista una riduzione dell'H. massima per tutte le zone C3, portandola da 10.50 m. a 7.50 m..

L'area è interessata dalle seguenti tutele del PPAR:

- sottosistema territoriale: area C (qualità diffusa dei valori paesaggistici e ambientali);
- sottosistema botanico-vegetazionale: area BC di qualità diffusa (presenza di boschi e vegetazione ripariale);
- patrimonio storico-ambientale: paesaggio agrario di interesse storico ambientale;
- patrimonio botanico vegetazionale: boschi e pascoli di alto valore vegetazionale;

Art. 4.11 e successivi - NORME RELATIVE ALLE ZONE D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7

Si prevedono le seguenti modificazioni normative:

- in tutti gli articoli normativi delle zone D1, D2, D3, D4, D5 e D6 (artt. da 4.12 a 4.17 delle NTA) viene stralciata la seguente prescrizione: *“In base alla L.R. 26/99 le attività commerciali all'ingrosso (UP5) e le attività commerciali al dettaglio (UP6), debbono essere distinte dalle aree artigianali, industriali e direzionali; tale separazione potrà essere fatta con una specifica variante da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale”*;
- in tutti gli articoli normativi delle zone D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7 (artt. da 4.12 a 4.18 delle NTA) le specifiche relative alle aree e parcheggi di uso pubblico vengono riferite ai contenuti dell'art. 2.06 delle NTA che contiene una articolazione più dettagliata delle quote di standard pubblico da garantire per ogni tipo di intervento;
- nell'art. 4.14 relativo alle *zone industriali di completamento D3*, in aggiunta alle suddette modifiche, viene eliminata la prescrizione che vincolava la realizzazione di taluni usi (UP5, UP6, UP9, UP11, ovvero commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, pubblici esercizi e supermercati) all'approvazione preventiva di un S.U.E.. Inoltre viene eliminato il limite attuale del 30% per i suddetti usi nel caso in cui i lotti siano fronteggianti strade statali e provinciali.

ZONA INDUSTRIALE DI ESPANSIONE D4 – Tav. 3.4 loc. “San Giorgio”

Si prevede la riduzione di un comparto industriale D4 sito in località “San Giorgio” mediante la trasformazione in area agricola di una parte di area posta a monte.

Art. 4.17 - ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI E DIREZIONALI D6 (con residenza) –

Tav. 3.2 - Area D6.a - Via Mazzini

La proposta di variante deriva dalla necessità di favorire gli interventi di edificazione sull'area attraverso la possibilità di un'attuazione per singoli comparti edificatori (riferibili di massima alle proprietà catastali), senza compromettere la completa attuazione della zona così come prevista dal PRG. I singoli comparti infatti si relazionano autonomamente e coerentemente attraverso la previsione di adeguate soluzioni per la viabilità e per l'individuazione delle aree di standard. Si consente in tal modo l'attuazione di interventi più

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

limitati, ma più facilmente realizzabili in relazione all'estensione dell'intervento, delle proprietà e delle singole esigenze degli operatori.

La situazione attuale lungo viale Mazzini è tra l'altro caratterizzata dalla presenza dei numerosi accessi che costituiscono una situazione di rischio alla sicurezza stradale. I disagi maggiori derivano in particolare dalla zona C1., il cui Piano Particolareggiato è già in fase avanzata di definizione, e dal Centro Commerciale già realizzato nell'area B1.b2, per il quale è ancora in sospeso il nulla osta per l'accesso.

Ma sarà soprattutto la lottizzazione della zona D6.a a generare preoccupazioni per la problematica degli accessi, trattandosi di una zona per attrezzature commerciali e direzionali con quota di residenza e quindi con presumibili carichi di traffico rilevanti.

Per trovare una soluzione alle suddette questioni sono state previste le seguenti modifiche:

- la zona D6.a viene suddivisa in n. 3 comparti di intervento autonomi;
- viene inserito un nuovo sistema di accessibilità dalla strada provinciale metaurense, attraverso la previsione di una nuova rotatoria ad anello, in aggiunta a quella già prevista dal vigente PRG, al fine di migliorare i flussi di traffico in ingresso e uscita dal comparto in questione ma anche da quelli limitrofi (zone B1.b2 e C1.c) che si affacciano sullo stesso Viale Mazzini, che presentano i problemi descritti precedentemente.
- viene abbassato l'indice di utilizzazione territoriale da 0.6 mq/mq a 0.45 mq/mq;
- viene aumentata l'H. massima da 7.50 m. a 9.70 m. per consentire di utilizzare pienamente l'indice di 0.45 mq/mq;
- viene aumentato il n. di piani da 2 a 3;
- viene aumentata la percentuale della destinazione d'uso residenza dal 30% al 70% per diminuire la quota di standards pubblici che altrimenti sarebbero irrealizzabili per la ridotta disponibilità di superficie e soprattutto per diminuire il carico del traffico veicolare leggero e pesante che, certamente risulterebbe più elevato in presenza di attività commerciali.
- viene stralciata una porzione di terreno dal comparto D6.a per consentire l'ampliamento della limitrofa zona di completamento B1.b (proprietà "Topi");
- viene ammessa la possibilità di reperire le aree per gli standards della zona D6.a nella prospiciente zona F1.a;

viene ammessa la possibilità di edificare anche nella porzione di area denominata D6.a1, la cui superficie attualmente, pur contribuendo al calcolo della capacità edificatoria, non è edificabile in quanto ricadente all'interno della fascia soggetta alla tutela integrale derivante dal Fiume Metauro. A tale fine si richiede anche la ripermimetrazione del suddetto vincolo di PPAR in quanto si afferma l'esistenza di una errata individuazione dell'argine boscato e corsi d'acqua nel P.P.A.R. al tempo della redazione del P.R.G, segnalata da osservazione a suo tempo inoltrata dal proprietario dell'area, in cui si evidenziava che lo stato di fatto dei luoghi non corrispondeva a quello riportato nelle carte in quanto la morfologia di quella porzione di terreno era stata modificata molto tempo addietro per ricavarne l'attuale parcheggio.

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

L'attuale richiesta di estensione del limite di edificabilità verso la scarpata trae origine quindi dalla conformazione sub-pianeggiante di tale area e dalla sua attuale utilizzazione a deposito e a piazzale di manovra per automezzi.

In ogni caso viene precisato che l'edificazione interesserà solo una parte della attuale D6.a1 mantenendo comunque una fascia di rispetto di 9 - 10 mt dal bordo naturale del terrazzo fluviale a cui si aggiungerebbe la distanza minima da rispettare per i confini di zona.

L'area è interessata dalle seguenti tutele del PPAR:

sottosistema territoriale: area C (qualità diffusa dei valori paesaggistici e ambientali);

sottosistema geologico-geomorfologico: tutela integrale dei corsi d'acqua;

sottosistema botanico-vegetazionale: ambito di interesse botanico vegetazionale con tutela orientata

Art. 4.24 – ZONE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO F3 – Tav. 3.3 - Area F3.a2 Via Mazzini

La variante prevede l'inserimento all'interno dell'area di rispetto cimiteriale di una nuova zona denominata *F3.a2, per attrezzature private di interesse pubblico* da destinare esclusivamente a parcheggio privato di uso pubblico a servizio della attività florovivaistica presente in zona.

CAPO QUINTO: ZONE AD USO AGRICOLO

Si prevedono una serie di modifiche alla normativa delle zone agricole che riguardano i seguenti articoli:

Art. 4.30 - DESTINAZIONE D'USO

La norma attuale ammette il cambio di destinazione da accessorio agricolo a residenza, salvo che l'azienda agricola sia sprovvista di abitazione, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della Lr. 13/90.

Con la variante viene invece introdotta la possibilità del suddetto cambio d'uso, nel rispetto della L.R. 13/90, apponendo ulteriori limitazioni alla normativa regionale, ovvero:

- esclusione del cambio d'uso per fenili aperti e serre;
- accessori fino a mc 500 (il volume esistente è completamente recuperabile),
- accessori da mc 500 a mc 1000 (il volume esistente deve essere ridotto almeno del 25%, fatti salvi edifici di particolare pregio storico per i quali è previsto o ritenuto appropriato, ai fini della conservazione storica del patrimonio edilizio esistente, il mantenimento di sagoma e volume, sono comunque realizzabili 500 mc),
- accessori oltre mc 1000 (il volume esistente deve essere ridotto almeno del 50%, sono comunque realizzabili 750 mc con un limite massimo realizzabile di mc 1250).
- Gli interventi di ristrutturazione non potranno comunque prevedere un numero di unità immobiliari superiore a due.

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

- Gli accessori così recuperati, se di altezza maggiore di mt 4.50, non potranno avere altezze superiori a quelle esistenti e dovranno contenere un alto grado di sostenibilità garantendo che l'energia termica ed elettrica previste ai punti 3.01 e 3.02 dell' "allegato 1" del R.E.C., siano rispettivamente pari al 70% del fabbisogno annuo e 3 kW per ciascuna unità abitativa.
- L'adozione e la localizzazione dei sistemi utilizzati per la produzione da fonti energetiche rinnovabili, dovrà essere chiaramente riscontrabile sugli elaborati grafici.
- Gli accessori così trasformati non possono essere sostituiti con altre volumetrie pertanto, il soggetto e l'azienda agricola intesa anche come entità territoriale che rinunciano a tali volumetrie, non possono presentare ulteriori domande di nuova edificazione nei successivi dieci anni dal rilascio del certificato d'agibilità degli alloggi derivanti dagli accessori trasformati.
- Il divieto a nuove edificazioni, di cui sopra, vale anche nel caso di vendita degli accessori.
- Non sono recuperabili tutti quegli accessori, ancorchè accatastati, che presentano evidenti caratteristiche di precarietà.

Art. 4.32 - CARATTERISTICHE DEI VARI TIPI DI INTERVENTO

La specifica che *"gli infissi saranno preferibilmente in legno o, ove adeguatamente motivati, in ferro."* viene modificata sostituendo il materiale *"ferro"* con il più generico *"metallo"*.

Si prevede inoltre l'eliminazione della seguente parte normativa:

"Si dovrà comunque richiedere da parte della Commissione Edilizia una composizione di elementi semplici, tetti con falde inclinate, struttura muraria, anche con mattoni a macchina con provenienza da fornaci marchigiane, malta dei giunti a raso, oppure finiture ad intonaco fratazzato, tinteggiature a calce, con esclusione della colletta."

Art. 4.33 - NORME COMUNI AI VARI TIPI D'INTERVENTO

La variante prevede inserimento della seguente specificazione:

"L'eventuale piano interrato degli annessi dovrà avere uno sviluppo planimetrico non superiore a quello della proiezione del perimetro di quello fuori terra. Nelle abitazioni, rispetto a quanto sopra definito, è ammesso uno sviluppo massimo del piano interrato, fuori da detta proiezione, pari al 10% del volume fuori terra."

Art. 4.35 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE ABITAZIONI IN ZONA AGRICOLA

La variante introduce ulteriori limitazioni alla realizzazione di nuove abitazioni in zona agricola, rispetto alla normativa vigente, ovvero prevede che *la volumetria massima realizzabile è quella derivante dall'applicazione dell' indice di fabbricabilità di 0.02 mc/mq, con un massimo di mc 750 e Hmax = 6.00 mt.*

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

Art. 4.36 - NORME RELATIVE AGLI ANNESSI AGRICOLI

La variante introduce ulteriori limitazioni alla realizzazione di nuove abitazioni in zona agricola, rispetto alla normativa vigente, ovvero prevede che *gli annessi agricoli, laddove consentiti, possono essere realizzati nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria di 0.015 mc/mq*, invece dell'attuale 0.03 mc/mq. Inoltre viene specificato che *in tale indice non sono da tenere in considerazione le volumetrie residenziali* e che *nei casi in cui la copertura di tali annessi preveda l'installazione di pannelli fotovoltaici per oltre il 40% della superficie delle falde e comunque con produzione minima di almeno 3Kw, è possibile elevare tale indice a 0.02 mc/mq.*

Art. 4.38 - SOGGETTI ABILITATI A RICHIEDERE LA CONCESSIONE

Tale articolo viene semplificato riconducendo i suoi contenuti all'art. 13 "Concessioni edilizie" della L.R. 13/90.

Art. 4.39 - VINCOLI DI INEDIFICABILITA' E DESTINAZIONE

Viene introdotta la seguente prescrizione:

"Per quanto riguarda edifici realizzati ex-novo gravati da vincolo di destinazione d'uso, gli stessi non possono subire modifica di destinazione nemmeno se le nuove destinazioni risultassero compatibili con quelle previste per le zone agricole.

Tale divieto permane fino al termine di validità del vincolo stesso (dieci anni dal conseguimento dell'agibilità)."

Art. 4.41 - RECUPERO FABBRICATI ESISTENTI IN CONDIZIONI DI "RUDERI"

Viene introdotto un nuovo articolo normativo dedicato al "Recupero Fabbricati Esistenti In Condizioni Di Ruederi" che prevede quanto segue:

"In zona agricola è ammesso il recupero di fabbricati che si trovano in condizioni di ruderi, per i quali sia leggibile in sito almeno la consistenza planimetrica.

L'intervento risulta subordinato alla presentazione di documentazione fotografica, catastale e/o documentazione cartacea (progetti o altro) presenti negli archivi pubblici o privati, comunque aventi carattere di documento storico, attestanti la consistenza volumetrica dell'edificio, la tipologia, i materiali costruttivi, gli eventuali elementi decorativi.

La ricostruzione (ristrutturazione) dovrà avvenire tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, dei materiali, delle forme e dell'architettura rurale tipica del territorio."

Art. 5.01 - TINTEGGIATURE.

Vengono inserite ulteriori specificazioni riguardo alle tinteggiature, qui di seguito riportate ed evidenziate in grassetto:

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

In tutti i nuovi interventi edilizi, compresi quelli a carattere agricolo e industriale-artigianale, dovranno essere adottate tinteggiature con colori intonati all'ambiente, in particolare per le zone del nucleo antico valgono le previsioni del Piano Particolareggiato del Centro Storico, per le zone agricole valgono le indicazioni del P.T.C. provinciale (par. 4.1). Al di fuori delle zone sopra citate si deve fare riferimento a colori (tutti) previsti nella tavolozza del P.T.C. provinciale, variazioni a tali previsioni dovranno essere previste nei piani attuativi o sottoposte al preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale.

Art. 5.11 - INCENTIVI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTENIBILE

Viene inserito un nuovo articolo normativo dedicato agli *incentivi per interventi di edilizia sostenibile*.

Per incentivare il raggiungimento dei requisiti prestazionali facoltativi, così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Edilizio Comunale, si prevede lo scomputo della quota degli oneri di urbanizzazione articolata secondo il punteggio raggiunto in funzione dei requisiti soddisfatti.

Inoltre si prevede che per il ricovero automezzi nelle zone omogenee di tipo D, in deroga a quanto eventuale previsto per la zona in termini di distacco dai confini, è possibile installare tettoie aperte su tutti i lati nell'area pertinenziale a distanza dai confini di mt. 1,50 a condizione che tali manufatti siano dotati di pannelli per la produzione di energia elettrica integrati nelle strutture di copertura.

Tali strutture saranno costituite da un modulo base di 18 mq ogni 50mq di superficie dell'edificio a cui sono asservite, potranno avere altezza massima di mt. 2.60 e dovranno contenere un alto grado di sostenibilità con copertura interamente in pannelli fotovoltaici.

Tali manufatti, dovranno essere censiti in base alla specifica normativa catastale in vigore.

Tali manufatti non hanno rilevanza al fine del rispetto degli indici urbanistici (volumetrici/copertura) ma contribuiscono al calcolo degli oneri concessori come quota di SNR..

Art. 5.12 - BARRIERE ARCHITETTONICHE (abbattimento ed incentivi)

Viene introdotto un nuovo articolo normativo al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche che prevede quanto segue::

“Le disposizioni contenute nelle presenti norme sono automaticamente derogate per consentire l'applicazione della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

Oltre al rispetto della vigente legislazione, in tutti i casi di nuova costruzione l'accesso al piano terreno deve essere privo di ostacoli architettonici.

L'Amministrazione Comunale procederà gradualmente ad adeguare il territorio municipale per garantire e comunque migliorare la mobilità e l'accessibilità alle persone disabili. A tal fine nei casi di interventi edilizi potranno essere scomputati, anche in parte, gli oneri di urbanizzazione secondaria quando il progetto preveda opere di eliminazione di barriere architettoniche in spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico in prossimità dell'edificio oggetto d'intervento edilizio. Tale scomputo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.”

Art. 6.17 - ZONE A VINCOLO SPECIALE.

L'art. 6.17 prevede quanto segue:

Nelle aree a vincolo speciale perimetrare che individuano gli ambiti collinari di contorno al centro abitato, è vietata la nuova edificazione di residenze rurali e di ogni altro manufatto anche se necessario per l'esercizio dell'attività agricola. Per i volumi esistenti sono consentiti interventi di MO, MS, R, RC. E' ammessa la demolizione di elementi diacronici e di superfetazioni non coerenti con il linguaggio architettonico del sito. Gli ambiti compresi all'interno di questo vincolo possono essere computati con l'utilizzo dell'indice fondiario 0,03 mc/mq, così come previsto per la zona agricola, purchè i relativi volumi vengano ubicati in zone esterne a detto vincolo.

Con la variante si prevede la soppressione della seguente parte:

“Per i volumi esistenti sono consentiti interventi di MO, MS, R, RC. E' ammessa la demolizione di elementi diacronici e di superfetazioni non coerenti con il linguaggio architettonico del sito.”

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

In linea generale, visti i contenuti della variante; visti i pareri espressi dagli SCA coinvolti, riportati al precedente paragrafo 2); considerato che gran parte delle modifiche riguardano le modalità attuative di interventi già previsti dal vigente PRG, senza incidere in modo significativo sul suo dimensionamento; visto che molte modifiche ed integrazioni introdotte alle NTA apportano contributi positivi e limitazioni alle possibilità di sviluppo attuali, soprattutto per quanto riguarda le aree agricole, riducendo positivamente i possibili effetti negativi derivanti dagli interventi; è possibile ritenere che la stessa variante non comporterà impatti significativi tali da determinarne l'assoggettamento a VAS, fatte salve le valutazioni e le osservazioni espresse dagli SCA.

Per alcune previsioni, tuttavia, sono state riscontrate alcune problematiche che hanno indotto lo scrivente Ufficio ad esprimere le seguenti considerazioni e prescrizioni:

Art. 4.02 - ZONE ED EDIFICI STORICI A – Tav. 3.1 - loc. “Case Nuove” -

In relazione alla zona A3.c ed alla normativa specifica introdotta con la variante, in base alla quale viene consentita la possibilità di realizzare un incremento della superficie utile abitabile attraverso la ristrutturazione degli annessi accessori esistenti all'interno della suddetta zona, **si prescrive di garantire la disponibilità di almeno due posti auto per ogni unità abitativa nuova che verrà realizzata.**

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

Art. 4.11 e successivi - NORME RELATIVE ALLE ZONE D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7

In riferimento allo stralcio dalle suddette NTA della seguente specifica normativa *“In base alla L.R. 26/99 le attività commerciali all'ingrosso (UP5) e le attività commerciali al dettaglio (UP6), debbono essere distinte dalle aree artigianali, industriali e direzionali; tale separazione potrà essere fatta con una specifica variante da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale”* si ritiene di osservare quanto segue:

la suddetta specifica normativa, attualmente prevista nelle vigenti NTA all'interno degli articoli riguardanti le zone ad uso economico e produttivo del capo terzo, derivava molto probabilmente dal comma 4 dell'art. 2 della L.R.26/99 e s.m.i. che si cita integralmente:

“4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, in relazione alla situazione esistente, provvedono, qualora non già stabilito dal PRG, a distinguere le strutture e le aree con destinazione urbanistica ad uso commerciale tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio comprendente anche le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La suddivisione tra commercio all'ingrosso e al dettaglio viene mantenuta anche successivamente per quanto concerne la modifica del piano regolatore e l'eventuale individuazione di nuove aree di espansione commerciale.”

Il Comune, molto probabilmente, aveva quindi demandato l'osservanza dei suddetti adempimenti alla approvazione di specifiche varianti urbanistiche.

La soppressione di tale specifica potrebbe risultare in contrasto, quindi, con la vigente normativa in materia di commercio.

In merito a tale aspetto, dunque, nella successiva richiesta di parere di conformità, di cui all'art. 26 della L.R. 34/92, dovranno essere forniti opportuni chiarimenti e dovrà essere verificata la conformità con la normativa vigente in materia di commercio.

Si fa rilevare che l'art. 99 comma 5 della nuova L.R. 27/2009 “Testo Unico in materia di Commercio”, che dovrebbe abrogare la precedente L.R. 26/99, stabilisce che fino all'emanazione dei regolamenti attuativi regionali continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate con la stessa legge.

Art. 4.17 - ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI E DIREZIONALI D6 (con residenza) –

Tav. 3.2 - Area D6.a - Via Mazzini

In primo luogo è bene sottolineare che la richiesta avanzata dal Comune per rendere edificabile la porzione di terreno attualmente identificata con la dicitura D6.a1, che corrisponde alla tutela integrale del corso d'acqua, non potrà essere accolta in nessun caso per la parte ricadente all'interno della soglia minima indicata nelle prescrizioni di base permanente del PPAR (Art. 3 comma c) del citato PPAR).

Il valore minimo da rispettare inderogabilmente per il corso d'acqua in questione (Fiume Metauro – classe 1 – fascia pedeappenninica) è di 50 mt. a partire dalle sponde o dal piede

esterno dell'argine (art. 29 del PPAR), indipendentemente dalla conformazione morfologica attuale dell'area e dalle trasformazioni subite nel tempo.

Dal punto di vista urbanistico, invece, si evidenziano alcune problematiche riguardo alla possibilità introdotta con la variante di reperire una parte della dotazione di standard a carico del comparto D6.a nella prospiciente zona "F1.a".

La quantità minima degli spazi pubblici di standard deve essere reperita all'interno del comparto di nuova espansione. Per consentire l'eventuale possibilità di trasferire una parte degli standard nella prospiciente zona "F1.a" è necessario individuare il perimetro della superficie da adibire a standard del comparto D6.a, modificandone l'attuale destinazione. Si ritiene opportuno, inoltre, specificare le modalità di attuazione dei suddetti standard in relazione ai tre comparti autonomi che compongono la zona D6.a..

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità."''

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Urbania indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. 45233/12 del 02/10/2012 sopra riportato.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedenti paragrafo 2) del parere rif. prot. 45233/12 del 02/10/2012, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Urbania, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - *P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;*
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - *P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica;*
 3. A.S.U.R. n. 2 - Zona Territoriale di Urbino;
 4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.

Determinazione n. 2302 del 04/10/2012

- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/mp/ed
1421VAS\12vas\12UA10105.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
